



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 36/TFT del 19 febbraio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 15 febbraio 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 274

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc.005507/76 pfi20-21/MDL/ps del 5.11.2020 (Campionato Allievi Provinciale -Ce-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Adssaoui Morad n.22.05.2003, (gara del 25.01.2020); Sabatino Antonio n. 13.06.2003 (gara del 03.02.2020); Roma Vincenzo n.30.09.2004 (gara del 03.02.2020); Conte Roberto n.20.09.2005 (gara del 12.01.2020); Martino Nicola n.9.04.2003 (gara del 22.12.2019); Serino Paolo Pio n.4.01.2003 (gare del 17.11.2019-24.11.2019-10.02.2020); Erceku Jonathan Pio n.15.09.2004 (gara del 10.11.2019); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Frignano, malgrado non fossero tesserati

ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Adssaoui Morad tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Sabatino Antonio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Roma Vincenzo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Conte Roberto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Martino Nicola tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Serino Paolo Pio cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Erceku Jonathan Pio tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società Asd Sporting Frignano alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento delle regolarità delle stesse. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Adssaoui Morad due (2) giornate di squalifica; il calciatore Sabatino Antonio due (2) giornate di squalifica; il calciatore Roma Vincenzo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Conte Roberto due (2) giornate di squalifica; il calciatore Martino Nicola due (2) giornate di squalifica; il calciatore Serino Paolo Pio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Erceku Jonathan Pio due (2) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

FASC. 274

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc.005507/76 pfi20-21/MDL/ps del 5.11.2020 (Campionato Allievi Provinciale -Ce-).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Rasina Salvatore n. 23.10.1974, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Frignano per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore/allenatore: Nazaro Sabatino (8 gare), della società Asd Sporting Frignano, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sporting Frignano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 15.02.2021 il difensore munito delle procure speciali chiedeva per i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Sporting Frignano, la sanzione di euro quattrocento,00 (400,00) di ammenda e punti cinque (5) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 600,00 di ammenda e punti 7 di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Rasina Salvatore la sanzione di mesi sei (6) di inibizione (s.b. mesi 9 ridotto sopra per il rito); per sig. Nazaro Sabatino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione (s.b. mesi 9 ridotto sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

per la società Asd Sporting Frignano, la sanzione di euro quattrocento,00 (400,00) di ammenda e punti cinque (5) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 600,00 di ammenda e punti 7 di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Rasina Salvatore la sanzione di mesi sei (6) di inibizione (s.b. mesi 9 ridotto sopra per il rito); per sig. Nazaro Sabatino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione (s.b. mesi 9 ridotto sopra per il rito). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

FASC. 273

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc. 5367/48 pfi20-21/MDL/vdb del 3.11.2020 (Campionato Juniores Under 19 Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Dionigi Troisi n.07.06.1969, all'epoca dei fatti Presidente della società Us Giffonese per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Sveshnikov Egor n.13.04.2000, (gara del 24.11.2019); Mancino Mattia n.08.07.2002 (gara del 27.01.2020); Colucci Stephen n.16.7.2004 (gare del 13.10.2019-17.11.2019-16.12.2019-29.12.2019); Jerari Zakariya n.20.07.2001 (gare del 27.10.2019-16.12.2019-29.12.2019), per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Alessandro Sorrentino (1 gara); Italo Frasca (2 gare); Maurizio Pisano (3 gare); Alfonso Fortunato (1 gara), della società Us Giffonese, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Us Giffonese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. All'udienza del 15.02.2021 il difensore munito delle procure speciali chiedeva per i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: il calciatore Sveshnikov Egor due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 gare, ridotta sopra per il rito); il calciatore Mancino Mattia due (2) giornate di squalifica(s.b. 3 gare, ridotta sopra per il rito); il calciatore Colucci Stephen quattro (4) giornate di squalifica (s.b. 6 gare, ridotta sopra per il rito); il calciatore Jerari Zakariya tre (3) giornate di squalifica (s.b. 5 gare, ridotta sopra per il rito); per il dirigente accompagnatore sig. Alessandro Sorrentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotta sopra per il rito); per il dirigente accompagnatore sig. Italo Frasca, la sanzione di mesi due (2) e giorni 15 di inibizione(s.b. mesi 4, ridotta sopra per il rito); per il dirigente accompagnatore sig. Maurizio Pisano, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 7, ridotta sopra per il rito); per il dirigente accompagnatore sig. Alfonso Fortunato, la sanzione di mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotta sopra per il rito); per il Presidente sig. Dionigi Troisi, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione (s.b. mesi 9, ridotta sopra per il rito); per la società Us Giffonese la penalizzazione di punti cinque (5), in classifica, da scontarsi nella seguente stagione ed € 300,00 di ammenda (s.b. euro 600,00 di ammenda e punti 7 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

Per: il calciatore Sveshnikov Egor due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 gare, ridotta sopra per il rito); il calciatore Mancino Mattia due (2) giornate di squalifica(s.b. 3 gare, ridotta sopra per il rito); il calciatore Colucci Stephen quattro (4) giornate di squalifica (s.b. 6 gare, ridotta sopra per il rito); il calciatore Jerari Zakariya tre (3) giornate di squalifica (s.b. 5 gare, ridotta sopra per il rito); per il dirigente accompagnatore sig. Alessandro Sorrentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotta sopra per il rito); per il dirigente accompagnatore sig. Italo Frasca, la sanzione di mesi due (2) e giorni 15 di inibizione(s.b. mesi 4, ridotta sopra per il rito); per il dirigente accompagnatore sig. Maurizio Pisano, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 7, ridotta sopra per il rito); per il dirigente accompagnatore sig. Alfonso Fortunato, la sanzione di mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotta sopra per il rito); per il Presidente sig. Dionigi Troisi, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione (s.b. mesi 9, ridotta sopra per il rito); per la società Us Giffonese la penalizzazione di punti cinque (5), in classifica, da scontarsi nella corrente stagione ed € 300,00 di ammenda (s.b. euro 600,00 di ammenda e punti 7 di penalizzazione ridotta come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 291

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc.5955/94 pfi20-21/MDL/mg dell'11.11.2020 (Campionato Terza Categoria -Sa-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sellitto Arturo n.4.04.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Capitello 2018 per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Tancredi Luigi n.11.09.1991, (gara del 01.02.2020) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Sellitto Rocco (1 gara) della società Asd Capitello 2018, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Capitello 2018, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Capitello 2018 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale: Sellitto Rocco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sellitto Arturo per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società Asd Capitello 2018 ed il suo Presidente Sig. Sellitto Arturo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Tancredi Luigi tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Sellitto Rocco, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Sellitto Arturo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Capitello 2018 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società Asd Capitello 2018 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Tancredi Luigi due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Sellitto Rocco, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Sellitto Arturo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Capitello 2018 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 293

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc.6006/53 pfi20-21/MDL/vdb del 16.11.2020 (Campionato calcio A5 serie D).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Francesco Falcione n.4.04.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico Pesco Sannita per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Pezzuto Andrea n.24.06.1993, (gara del 21.12.2019); De Crosta Angelo Pio n.16.11.1996 (gara del 18.01.2020); Orlando Gaetano n.4.05.1997 (gare del 16.11.2019; 14.12.2019); Claudio Muto n.25.09.1977 (gara del 25.01.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Claudio Muto (1 gara) della società Asd Atletico Pesco Sannita, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Atletico Pesco Sannita, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Atletico Pesco Sannita malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale: Claudio Muto con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Francesco Falcione per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Atletico Pesco Sannita ed il suo Presidente Sig. Francesco Falcione, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Andrea Pezzuto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Angelo Pio De Crosta tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gaetano Orlando quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore e calciatore sig. Muto Claudio, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per il Presidente sig. Francesco Falcione, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Asd Atletico Pesco Sannita la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Atletico Pesco Sannita alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Andrea Pezzuto due (2) giornate di squalifica; il calciatore Angelo Pio De Crosta il non luogo a procedere poiché infraquattordicenne; il calciatore Gaetano Orlando il non luogo a procedere poiché infraquattordicenne; per il dirigente accompagnatore e calciatore sig. Muto Claudio, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente sig. Francesco Falcione, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Atletico Pesco Sannita la penalizzazione di punti tre (3) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

FASC. 296

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc. 6050/84 pfi20-21/MDL/m del 17.11.2020 (Campionato Under 15 Femminile).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatrice: D'Aletta Maria Vittoria n.25.10.2004 (gara del 26.11.2019) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che la calciatrice in epigrafe era stata impiegata nella gara di cui al deferimento dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. malgrado non fosse tesserata ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calciatrice D'Aletta Maria Vittoria due (2) giornate di squalifica. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la calciatrice D'Aletta Maria Vittoria due (2) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

FASC. 296

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc. 6050/84 pfi20-21/MDL/m del 17.11.2020 (Campionato Under 15 Femminile).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Corradi Luciano n.21.07.1946, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; sig.ra Rosa Punzo (1 gara) della società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 15.02.2021 il difensore munito delle procure speciali chiedeva per i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: il dirigente accompagnatore sig.ra Rosa Punzo la sanzione di giorni quarantacinque (45) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotta sopra per il rito); per il Presidente sig. Corradi Luciano la sanzione di giorni quarantacinque (45) di inibizione (s.b. mesi 9, ridotta sopra per il

rito); per la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nella seguente stagione sportiva, nel campionato di competenza (Under 15 femminile) ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

Per: il dirigente accompagnatore sig.ra Rosa Punzo la sanzione di giorni quarantacinque (45) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotta sopra per il rito); per il Presidente sig. Corradi Luciano la sanzione di giorni quarantacinque (45) di inibizione (s.b. mesi 9, ridotta sopra per il rito); per la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel campionato di competenza (Under 15 femminile) ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 292

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc. 5993/95 pfi20-21/MDL/mg del 16.11.2020 (Campionato Regionale Under 17).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Caruso n.25.03.1970, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Football Ciro Caruso per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Montella Antonio n.3.09.2003 (gara del 19.10.2019) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Vitale Gabriele (1 gara) della società Asd Football Ciro Caruso, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Football Ciro Caruso, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Football Ciro Caruso malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Vitale Gabriele con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Caruso per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Football Ciro Caruso ed il suo Presidente Sig. Giuseppe Caruso, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Montella Antonio uno (1) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Vitale Gabriele, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Giuseppe Caruso, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Football Ciro Caruso la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del

deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Football Ciro Caruso alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Montella Antonio una (1) giornata di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Vitale Gabriele, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Giuseppe Caruso, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Football Ciro Caruso la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 295

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc.6028/116 pfi20-21/MDL/rn del 17.11.2020 (Campionato e Coppa Provinciale Under 15 calcio A5 maschile -SA-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. De Luise Gennaro n.12.04.1958, all’epoca dei fatti Presidente della società Futsal Coast per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Rianna Alessia n.10.05.2006, (gara del 3.02.2020); Durso Diego n.29.11.2005 (gara del 25.11.2019 Coppa Under 15 calcio A5 -Sa-); Gentile Andrea n.13.03.2006 (gara del 5.02.2020); Irace Ovidijus n.27.07.2007 (gara del 3.02.2020); Laudano Salvatore n.24.12.2003 (gara del 26.01.2020); Fusco Giuseppe n.21.12.2006 (gara del 25.01.2020); Del Gaizo Salvatore n.9.12.2007 (gara del 25.01.2020); Gerardi Francesco n.12.01.2007 (gara del 20.01.2020) per violazione dell’art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sig.ri: Del Gaizo Onorato (4 gare); Di Leva Giuseppe (1 gara) della società Futsal Coast, per la violazione dell’art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Futsal Coast, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Futsal Coast malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali: Del Gaizo Onorato e Di Leva Giuseppe con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. De Luise Gennaro per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la

discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Futsal Coast ed il suo Presidente Sig. De Luise Gennaro e, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calciatrice Rianna Alessia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Durso Diego tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gentile Andrea tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Irace Ovidijus tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Laudano Salvatore tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Fusco Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Del Gaizo Salvatore tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gerardi Francesco tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Del Gaizo Onorato, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Di Leva Giuseppe, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. De Luise Gennaro, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Futsal Coast la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Futsal Coast alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la calciatrice Rianna Alessia due (2) giornate di squalifica; il calciatore Durso Diego due (2) giornate di squalifica; il calciatore Gentile Andrea due (2) giornate di squalifica; il calciatore Irace Ovidijus due (2) giornate di squalifica; il calciatore Laudano Salvatore due (2) giornate di squalifica; il calciatore Fusco Giuseppe due (2) giornate di squalifica; il calciatore Del Gaizo Salvatore due (2) giornate di squalifica; il calciatore Gerardi Francesco due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Del Gaizo Onorato, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Di Leva Giuseppe, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. De Luise Gennaro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Futsal Coast la penalizzazione di punti tre (3) in classifica, da scontare nella corrente stagione ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 19 febbraio 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**